
Dicembre
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
11

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE	10
NULLITÀ.....	10
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	10
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	10
RESCISSIONE	12
REVISIONE	12
CODICE PENALE	14
ELEMENTO SOGGETTIVO	14
CIRCOSTANZE	15
PARTICOLARE TENUITÀ	15
REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	15
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	16
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	17
REATI CONTRO LA PERSONA	17
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	21
REATI STRADALI	22
MISURE DI PREVENZIONE	23

MISURE DI SICUREZZA	23
ALTRI REATI	24
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	25
REATI CONTRO LA PERSONA	25
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	27
FOCUS: REATI CONTRO L'ONORE	30

NORMATIVA



Legge 4 novembre 2024, n. 169

“Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 270 del 18/11/2024](#))

Decreto Legislativo 7 ottobre 2024, n. 156

“Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi.” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 247 del 21/10/2024](#))

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Quinta sezione, sentenza del 07/11/2024 nella causa C-126/23

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indennizzo dei genitori della persona deceduta all'assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest'ultima all'assenza di detti genitori.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sentenza n. 179/2024 del 14/11/2024

La Corte costituzionale 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen..

Corte Cost., sent. n. 162/2024 del 24/09/2024 – deposito 17/10/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni.».

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 42125/2024 ud. 27/06/2024 – deposito 15/11/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che «la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. 9)1 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024»

Cass. Pen. Sez. Un., n. 42124/2024 ud. 27/06/2024 – deposito 15/11/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

- «ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto *de quo*, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi

arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante»;

- «ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 42821/2024, ud. 14/10/2024 - deposito 22 novembre 2024

L'assenso all'atto sessuale è elemento fondante della volontarietà al suo compimento e non può essere desunto dalla mancata espressione di un dissenso esplicito. Quindi se la persona non esprime il proprio no all'invasione della sua sfera sessuale non scatta alcuna presunzione atta a escludere il dolo di chi ne appropria le parti intime o mira al compimento di un rapporto fisico con la stessa. Il necessario consenso non è integrato dall'atteggiamento di tanatosi (cioè del fingersi morto) assunto dalla vittima. Ossia la sua totale inerzia non dimostra la condotta collaborativa che sottintenderebbe il consenso all'atto sessuale. È, infatti, totalmente tipico nei casi di aggressione sessuale che la parte attinta da tale comportamento possa - proprio in ragione della percezione della violenza subita - accedere a uno stato d'animo paralizzante qualsiasi espressione genuina di volontà.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 42783/2024, ud. 11/09/2024 - deposito 21 novembre 2024

La Prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che non è configurabile l'aggravante del "*mezzo di pubblicità*" (art. 595 comma 3 c.p.) nel caso di diffusione di messaggio diffamatorio tramite una chat dell'applicativo Whatsapp che è, per le sue caratteristiche ontologiche, uno strumento di comunicazione di certo 'agevolante' ma al contempo 'ristretto', nel senso che il messaggio (di testo o immagine che sia) raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti (e reciprocamente accettatisi) alla medesima chat.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 42371/2024, ud. 12/09/2024 - deposito 19 novembre 2024

Premesso che per pergolato si intende una struttura aperta sia sui lati esterni che sulla parte superiore, realizzata con materiali leggeri, priva di fondazioni, di dimensioni modeste e di facile rimozione, le cui finalità sono riconducibili a creare ombra attraverso piante rampicanti o teli ai quali offre adeguato sostegno, la realizzazione di un pergolato inamovibile richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 42346/2024, ud. 11/10/2024 - deposito 18 novembre 2024

La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, è quello del luogo della sua effettiva esecuzione, pur se diverso dal giudice che ha emesso l'ordinanza ex art. 62 legge citata, indicativa delle modalità esecutive di tale pena sostitutiva.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 42163/2024, ud. 29/10/2024 - deposito 15 novembre 2024

La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito della celebrazione in forma cartolare ex art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del giudizio di appello relativo a processo definito in primo grado con rito abbreviato, il giudizio di legittimità conseguente al ricorso per cassazione presentato dopo l'1 luglio 2024 deve essere trattato con le forme della camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., ferma restando la facoltà delle parti di chiedere la trattazione camerale in presenza, a norma dell'art. 611, comma 1-bis, lett. b) cod. proc. pen., tranne che nel caso in cui l'appello fosse stato limitato al trattamento sanzionatorio.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 41956/2024, ud. 10/10/2024 - deposito 14 novembre 2024

La Quinta Sezione penale, in tema di diffamazione, ha stabilito, in un caso in cui il delitto era stato commesso, attraverso una trasmissione televisiva, in danno di più persone e risultava aggravato dall'attribuzione alle stesse di un fatto determinato, che la competenza territoriale per connessione deve essere determinata in base al criterio suppletivo previsto dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen..

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 41171/2024, ud. 03/10/2024 - deposito 8 novembre 2024

La Quarta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il PM deve procedere, alla prima udienza utile, alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; una volta formulata la contestazione, il giudice non può emettere sentenza di improcedibilità, poichè non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia "ora per allora", dato che, ne caso di declaratoria di improcedibilità anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e la decisione deve verificare la situazione al momento in cui è resa.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 40724/2024, ud. 17/10/2024 - deposito 6 novembre 2024

La Quarta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che: «non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ritenendo che, nei confronti degli enti, l'azione penale debba essere esercitata nelle forme previste dall'art. 59 c. 1 d. lgs. 231/2001, che non contempla la forma di cui all'art. 552 c.p.p.».

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 37650/2024, ud. 03/07/2024 - deposito 14 ottobre 2024

La Quarta Sezione penale ha affermato che, nel giudizio di cassazione, è consentita l'acquisizione di sentenze di merito irrevocabili, che la parte non abbia potuto produrre in precedenza, al solo fine di valutare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, contestato a taluno dei ricorrenti, sotto il profilo della sussistenza del numero minimo dei partecipanti.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 783/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 20/11/2024

La mancata notifica del decreto di citazione a giudizio determina la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e della sentenza di primo grado.

In caso di mancata notifica del decreto di citazione a giudizio, il mero rinvio della prima udienza "per il rispetto dei termini a comparire" - sul presupposto della presenza dell'imputato all'udienza medesima, ma in assenza di prova dell'eventuale consegna allo stesso di copia del decreto di citazione - non è sufficiente a porre l'imputato in condizione di conoscere con pienezza l'imputazione a lui mossa e le facoltà processuali che gliene derivano, con conseguente nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e della sentenza di primo grado.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 681/2024 - Ud. 01/10/2024 - deposito 11/11/2024

La convergenza di elementi di precisa valenza indiziaria raccolti nel corso delle indagini che riscontrino le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da uno dei coimputati provano l'identificazione di uno dei concorrenti che abbia commesso i delitti di rapina e tentata rapina pluriaggravata. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato che, assieme ad altri due concorrenti, aveva commesso due rapine a distanza di pochi giorni l'una dall'altra presso degli autogrill con le medesime modalità ovvero l'impiego di falchetto e machete al fine di minaccia nei confronti degli addetti. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato dalla convergenza di più elementi altamente indizianti e autonomamente pregnanti raccolti nel corso della attività di indagine che davano atto della partecipazione dello stesso alle due rapine. Siffatti elementi si traducevano nelle dichiarazioni etero e auto accusatorie di uno dei concorrenti che aveva indicato l'imputato come partecipe della rapine fornendo precisi dettagli delle caratteristiche fisiche e individualizzanti che corrispondevano a quelle dell'imputato stesso e che avevano altresì portato al rinvenimento nell'abitazione di quest'ultimo dell'abbigliamento indossato nel corso della rapina, nonché nella partecipazione del prevenuto alla fuga insieme agli altri due autori delle rapine.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 104/2024 - Ud. 05/06/2024 - deposito 06/11/2024

E' rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente allorquando egli si sia autodeterminato autonomamente sulla sua condizione di sottoposizione alla misura di prevenzione personale non rispettando le prescrizioni previste, sul presupposto che la misura inflitta non fosse più legittima. Nel caso di specie, i Giudici di Appello rigettavano la domanda proposta dal

soggetto istante di riparazione per ingiusta detenzione in quanto, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, misura che era stata in un primo momento sospesa in conseguenza della necessità che lo stesso espiasse la pena detentiva a seguito della emissione di un decreto di cumulo, egli aveva violato siffatta misura ritenendo che la risottoposizione ad essa, esauritosi il periodo di espiazione della pena, non fosse automatica. A parere del Collegio, tuttavia, la condotta tenuta dal ricorrente era connotata da colpa grave per aver egli imprudentemente ritenuto che la risottoposizione alla misura di prevenzione personale, esauritosi il periodo di espiazione della pena, non avrebbe potuto essere automatica come invece era accaduto e per non aver promosso nei confronti del vincolo prevenzionale tutti i gravami difensionali che l'ordinamento riserva all'interessato.

Corte d'Appello, ordinanza n. 101/2024 - Ud. 09/11/2022 - deposito 05/11/2024

Non può essere accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal richiedente quando quest'ultimo abbia adottato una condotta gravemente colposa dando causa alla adozione o al mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione rilevando che il richiedente aveva concorso nei reati di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti di cui sopra poiché in qualità di vettore non si accorse che nel proprio autocarro erano stati caricati colli contenenti sostanza stupefacente assieme ad altri contenenti mangimi per cani. Egli infatti, per negligenza, non verificò la corrispondenza tra ciò che veniva dichiarato nei documenti e ciò che invece veniva sistemato nell'autocarro di cui facevano parte anche scatoloni di forme diverse privi di etichette e di indicazioni su cosa contenessero. Inoltre, il richiedente non si accorse per una ulteriore e grave trascuratezza del forte odore di detersivo nel suo veicolo, molto probabilmente utilizzato per camuffare quello dello stupefacente, da lui comunque avvertito e che giustificò inizialmente addebitandolo ad un trasporto effettuato una settimana prima, e successivamente dichiarando di soffrire di rinite allergica e di non aver potuto percepire, a causa di tale patologia, il forte odore. Tuttavia, egli fece parola di siffatta patologia soltanto con colpevole e ingiustificato ritardo. Tali circostanze davano atto del comportamento gravemente colposo del richiedente e comportavano il rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Corte d'Appello, ordinanza n. 98/2024 - Ud. 14/09/2022 - deposito 30/10/2024

Deve essere rigettata la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, al di là dell'esito del giudizio di merito, quando il comportamento dell'istante - come riferito da terzi, constatato *per facta concludentia* dalla polizia giudiziaria e da lui stesso descritto - costituisce un fattore concorrente nel dare causa alla limitazione della sua libertà personale, nonché al mantenimento della restrizione medesima.

Difatti, come statuito dalla Suprema Corte: "nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole del giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio".

Nel caso di specie, la condotta e le asserzioni dell'istante, unitamente alla sua perdurante assenza (descritta da più testimoni come abituale e ripetuta), fornirono elementi di conferma alla fondatezza delle accuse che le figlie gli avevano rivolto, a prescindere dalla necessità di comprendere se le minori

avessero deciso spontaneamente di stigmatizzare i comportamenti dell'imputato o se le loro scelte fossero state da altre orientate.

Pertanto, il comportamento dell'istante concorse a dare causa all'adozione e al mantenimento della misura de libertate, quanto meno per fatto colposo a lui gravemente riconducibile.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 47/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 12/11/2024

In materia di rescissione del giudicato, la richiesta di rescissione proposta dall'istante non può essere accolta quando non emergano circostanze in grado di smentire l'assunto della non conoscenza da parte della prima dell'evento morte del difensore di fiducia domiciliatario e che abbiano impedito le comunicazioni relative alla celebrazione del procedimento di appello. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il ricorso proposto dall'istante per rescissione del giudicato avverso la sentenza della Corte di Appello rilevando che l'imputata, diversamente da quanto da lei sostenuto secondo cui a causa del decesso del proprio difensore non aveva avuto conoscenza del giudizio di appello svoltosi anche nei suoi confronti, aveva avuto conoscenza del procedimento di secondo grado in quanto consapevole del proposto appello da parte del proprio difensore, il quale era deceduto in epoca successiva alla sentenza di condanna in primo grado e alla proposizione dell'atto di appello. Inoltre, non emergevano specifiche allegazioni da parte dell'imputata in ordine a specifiche circostanze in grado di impedire in qualche periodo la comunicazione con il proprio difensore di fiducia, a prescindere dal suo decesso e tali da comportare la mancata conoscenza del processo di appello a suo carico, considerato altresì che questa aveva ricevuto a mani proprie la notifica degli atti di appello proposti dagli altri coimputati.

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 552/2024 - Ud. 21/06/2024 - deposito 20/11/2024

E' accolta la richiesta di revisione della sentenza di condanna quando si accerti l'erronea attribuzione del reato ad un soggetto estraneo alla vicenda processuale. Nella fattispecie la Corte di Appello accoglieva l'istanza di revoca della sentenza di condanna posta in essere dall'imputato per la commissione di plurimi reati di natura urbanistico edilizia in quanto dagli atti era emerso che il prevenuto era risultato estraneo alla vicenda in esame ed era stato condannato per un mero errore in luogo del fratello gemello, il quale aveva realizzato l'ampliamento edilizio oggetto della sentenza di condanna. Invero la comunicazione di notizia di reato della polizia municipale con allegato verbale di sequestro era stata redatta a carico del fratello dell'istante, mentre quest'ultimo dimorava in un immobile contiguo a quello oggetto della comunicazione della notizia di reato. Veniva dunque revocata la sentenza emessa nei confronti dell'imputato con conseguente assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 667/2024 - Ud. 24/09/2024 - deposito 14/11/2024

Può essere revocata la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputata quando emergano nuovi elementi che rendano quantomeno dubbia la sua colpevolezza benchè non ricorra una

inconciliabilità fattuale tra quanto accertato dalle distinte sentenze. Nel caso di specie la Corte di Appello revocava la sentenza di condanna per appropriazione indebita emessa nei confronti dell'imputata la quale aveva sottratto un assegno bancario dalla cassaforte dell'agenzia presso la quale all'epoca lavorava, sottoscrivendolo in nome dell'agenzia in favore del proprio marito che provvedeva a porlo all'incasso pochi mesi dopo che all'imputata era stata revocata la delega per operare sul conto corrente della ditta. Il Collegio accoglieva le doglianze della parte istante, la quale aveva dichiarato che, all'epoca della sottrazione dell'assegno, si era legalmente separata da suo marito e che lo aveva altresì denunciato per atti persecutori proprio qualche giorno prima della contestata emissione dell'assegno e della sua presentazione per l'incasso. Si era inoltre accertato, a seguito di perizia calligrafica, la falsità della sottoscrizione apposta sull'assegno posta in essere da una terza persona che conosceva bene detta firma. Pertanto, alla luce di tali nuove risultanze processuali, era improbabile che l'imputata avesse commesso un reato a beneficio del proprio marito, cui era contrapposta e di conseguenza veniva revocata la sentenza di condanna nei suoi confronti.

Corte d'Appello, sentenza n. 651/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 07/11/2024

Deve essere rigettata l'istanza di revisione avanzata dall'imputato quando la richiesta e l'eventuale espletamento di una perizia di ufficio, al fine di provare l'ipotizzata falsificazione della firma dell'istante apposta sulla polizza, risulta essere una richiesta meramente esplorativa.

Nel caso di specie, difatti, la Corte di Appello rigettava l'istanza in esame sottolineando che, alla luce della documentazione prodotta, il condannato, trovandosi all'epoca in regime di detenzione domiciliare, non aveva avanzato, al Tribunale di Sorveglianza competente, istanza alcuna per recarsi presso la sede dell'assicurazione al fine di apporre la propria firma alla polizza. Inoltre, quanto al problema della firma sconosciuta, e asseritamente falsa, i Giudici di Appello osservavano come dall'esame della polizza unitamente alla carta di identità, allegata agli atti, la firma risultava riconducibile a quella del condannato.

Corte d'Appello, ordinanza n. 39/2024 - Ud. 06/11/2024 - deposito 07/11/2024

È inammissibile l'istanza di revisione del giudicato, proposta nell'interesse del richiedente - condannato con sentenza definitiva per i reati di truffa aggravata ed estorsione - quando si presenta come meramente esplorativa, alla luce della quale risulta impossibile apprezzare la provenienza e l'autenticità della "prova nuova", nel caso di specie trattasi di file compendiate in un "dischetto", rilevante a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.

Nel caso in esame non risulta provato che il "dischetto", di cui si chiede l'acquisizione, contenga file che riguardino la medesima vicenda oggetto del giudizio di revisione, trattandosi di una circostanza meramente affermata nel ricorso di cui non è stata prodotta alcuna documentazione che conforti l'assunto e che dimostri la provenienza dei file stessi.

Inoltre, quanto al contenuto del dischetto non risulta prodotta una consulenza afferente le conversazioni, intercorse tra la persona offesa e l'imputato, che consenta di apprezzare tanto il contenuto della "prova nuova", quanto la sua probabile rilevanza al fine di una ricostruzione alternativa della vicenda.

CODICE PENALE

ELEMENTO SOGGETTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 721/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 14/11/2024

Lo stato di ubriachezza o alterazione non incolpevole è ritenuto, in sede interpretativa, perfettamente compatibile con il dolo specifico richiesto per la consumazione della fattispecie di cui all'art. 337 c.p. Chiariva il Collegio che, anche nel caso sottoposto al suo vaglio, la verifica sulla colpevolezza doveva essere condotta secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato ex art. 42 e 43 cod. pen., dovendo rimettersi alla indagine circa l'ideazione e la volizione del soggetto al momento del fatto, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dall'assunzione di alcool o stupefacenti. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato asserendo come l'imputato poneva in essere diversificate condotte tutte pienamente congruenti alla situazione in essere: consapevole era il rifiuto a fornire il documento di identità, accompagnato dalle rafforzative espressioni sprezzanti ed ingiuriose verso gli operanti, oltre alle azioni orientate ad impedire l'accompagnamento presso gli uffici, tutte condotte attuate divincolandosi con forza.

Corte d'Appello, sentenza n. 557/2024 - Ud. 21/06/2024 - deposito 12/11/2024

E' connotata da dolo la condotta dello straniero che dopo essere stato espulso con decreto del Prefetto, faccia rientro volontariamente nel territorio nazionale allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno per gravi ragioni familiari in quanto i motivi di famiglia sottesi al rientro non possono esplicitare un effetto scriminante rispetto alla violazione volontaria della normativa in materia di immigrazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in accoglimento del gravame proposto dal Procuratore Generale, riformava la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato per il reato di cui agli art. 13 co. 13 D.lgs. n. 286/1998 perché, a seguito di un provvedimento di espulsione, aveva fatto rientro nel territorio nazionale al fine di curare la figlia affetta da una grave patologia, elementi questi che facevano dubitare sull'esistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice. Al contrario, i Giudici di Appello, ritenevano che la prova della condotta dolosa dell'imputato si ricavava proprio dalla piena volontarietà di questo di fare rientro in Italia per offrire alla figlia le cure più appropriate. Tuttavia, la Corte di Appello in ragione della incensuratezza dell'imputato, della episodicità del comportamento e del particolare valore delle finalità del suo agire dichiarava la condotta di questo non punibile per particolare tenuità del fatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 752/2024 - Ud. 18/10/2024 - deposito 04/11/2024

Vi è difetto di dolo del reato di violazione di domicilio continuato nella condotta dell'imputata che acceda più volte nell'immobile in proprietà con l'ex coniuge a seguito della pronuncia giudiziale del Giudice civile che riconosca il proprio diritto a riottenere il possesso dell'immobile in comunione, il quale nel frattempo era stato adibito arbitrariamente a civile abitazione da parte dell'ex marito. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputata per il delitto di cui all'art. 614 c.p. per difetto di dolo nella condotta di questa. Ed invero, dalla documentazione versata in atti risultava che l'imputata aveva fatto accesso presso l'abitazione di cui era proprietaria insieme all'ex marito in almeno tre occasioni senza autorizzazione da parte di quest'ultimo. Tuttavia, a parere del Collegio, la donna era stata privata del diritto ad accedere al bene

in comproprietà in quanto la parte civile aveva adibito lo stesso, un tempo destinato alla rimessa di attrezzi, a propria abitazione modificandone la destinazione e invocando uno *ius excludendi* che egli non aveva in forza della sentenza del Tribunale civile che aveva riconosciuto all'imputata il diritto di proprietà sul bene. Pertanto, la condotta dell'imputata di accesso nel bene, peraltro accompagnata dal proprio avvocato, non poteva essere sorretta dal dolo del delitto di violazione di domicilio in quanto posta in essere dopo la sentenza del Tribunale civile che accertava la comproprietà dell'immobile e l'abusività della destinazione ad uso esclusivo da parte dell'ex marito il quale non aveva ottemperato all'ordine del giudice.

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 817/2024 - Ud. 08/11/2024 - deposito 20/11/2024

Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze deve ritenersi sufficientemente motivato anche quando la soluzione dell'equivalenza venga indicata come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata.

La Corte di Appello rigettava la doglianza difensiva relativa all'entità della pena inflitta all'imputato affermando come il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado risultasse ispirato a criteri di assoluta proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso, espressivo di accresciuta pericolosità dell'imputato alla luce dei suoi precedenti penali anche specifici.

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 556/2024 - Ud. 21/06/2024 - deposito 20/11/2024

In tema di contraffazione di documenti necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 8-*bis* D.Lgs. 286/1998, non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla condotta, se pur occasionale, di colui che - dietro suggerimento dell'autore materiale della contraffazione, che aveva alterato l'attestato di cessione del fabbricato in favore dell'imputato - si era consapevolmente reso disponibile a dichiarare alla pubblica autorità dati falsi circa la propria residenza in territorio perugino, avendo tale condotta configurato il pericolo di un danno tutt'altro che lieve alla P.A., i cui effetti si sarebbero protratti nel tempo (in difetto di una pronta scoperta dell'illecito) per una durata almeno pari a quella del permesso di soggiorno così indebitamente conseguito, nonché estesi a carico di tutti quegli atti per la cui valida esistenza viene richiesto il requisito del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 653/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 20/11/2024

Risponde del delitto di calunnia l'imputato che presenti una denuncia idonea ad iniziare un procedimento penale incolpando falsamente la vittima di averlo diffamato in un articolo pubblicato su una testata giornalistica, pur sapendola innocente. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava

la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di calunnia. In particolare il prevenuto aveva incolpato ingiustamente un giornalista di aver scritto falsamente in un articolo da lui pubblicato che egli, quale presidente di una holding, aveva presentato alla banca al fine far ottenere un finanziamento ad una società con la quale aveva instaurato accordi commerciali, un rappresentante di una società maltese di origine serba interessato a finanziare la società il quale aveva esibito un bond da 100 milioni, poi rivelatosi non coperto, definendo il bond un "bond patacca". Tali affermazioni alla luce della documentazione acquisita erano state ritenute non diffamatorie in quanto molte delle notizie narrate rientravano nel diritto di critica ed erano "misurate nelle modalità" ed inoltre rispondevano al vero in quanto già emerse in articoli di stampa precedenti senza mai che l'imputato se ne fosse lamentato. Oltre a ciò la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato era stata smentita dai testimoni escussi e dalla documentazione in atti da cui emergeva un diretto interessamento dell'imputato nell'introdurre il rappresentante della società maltese presso il direttore commerciale ed il vice direttore generale della banca, così come rappresentato dal giornalista, venendo smentita la versione fornita dall'agente secondo cui egli era estraneo alla vicenda. Pertanto, egli era ben consapevole della calunniosità della denuncia per diffamazione avendo attribuito alla vittima frasi denigratorie e di contenuto diffamatorio, tali da indurre l'autorità giudiziaria ad aprire un procedimento penale nei confronti della vittima, conclusosi poi con l'archiviazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 690/2024 - Ud. 01/10/2024 - deposito 13/11/2024

Il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza dal reato di cui all'art. 388 c.p. è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla e come neppure l'adesione del figlio alla inottemperanza del genitore ed il suo rifiuto di incontrare l'altro siano valido motivo di non esecuzione. La Corte di Appello rigettava l'atto di appello dell'imputata e confermava la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all'art. 388 c.p. non ravvisando un motivo "plausibile e giustificato" di esclusione della colpevolezza nei comportamenti di varia natura, dalla stessa posti in essere, finalizzati sostanzialmente ad eludere le disposizioni del giudice civile attraverso accorgimenti volontari e strumentali ripetuti nel tempo riconducibili a un dissenso consapevole dalle previsioni giudiziali. Rilevava il collegio come, tali comportamenti elusivi, non apparivano estemporanei e neppure originati da situazioni contingenti così come anche l'asserito rifiuto del minore appariva riconducibile a una condizione non serena e non esente da influenze suggestive.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 688/2024 - Ud. 01/10/2024 - deposito 20/11/2024

Rispondono del delitto di cui all'art. 455 c.p. gli imputati che nella veste di acquirenti consegnino al venditore quale prezzo in cambio di un telefono cellulare, banconote contraffatte. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti degli imputati, i quali dopo aver contattato la vittima che aveva messo in vendita sul sito subito.it un telefono cellulare avevano consegnato a questo la somma di 340 euro suddivisa in banconote che erano poi risultate contraffatte. I Giudici di Appello ritenevano provata la penale responsabilità degli imputati dal riconoscimento fotografico operato dalla

persona offesa la quale aveva indicato gli odierni imputati come gli autori della condotta di falsificazione ed infatti l'utenza telefonica utilizzata per contattare la vittima era intestata ad uno di essi. Inoltre, la Corte di Appello evidenziava l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, necessario per la configurabilità del reato di detenzione di banconote contraffatte al fine della loro messa in circolazione, il quale si sostanzia nell'intenzione dell'agente di mettere in circolazione banconote contraffatte e che può essere desunto da qualsiasi elemento sintomatico. Nel caso di specie siffatti elementi potevano ravvisarsi nella detenzione delle monete contraffatte e nella condotta tenuta dai due imputati che approfittando del fatto che la compravendita era avvenuta di sera lungo una strada e pertanto in condizioni di scarsa visibilità avevano utilizzato modalità di cessione delle banconote che avevano impedito l'immediato riconoscimento della loro falsità.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 467/2024 - Ud. 31/05/2024 - deposito 30/10/2024

Il narrato della persona offesa, seppure riferito ad un periodo di tempo limitato di due mesi, ha permesso di evocare con sufficiente chiarezza il costante atteggiarsi del marito nei suoi confronti all'interno di un rapporto matrimoniale che, fin dall'inizio, aveva visto l'indiscussa e prepotente predominanza dell'uomo il quale, coadiuvato dalla famiglia di origine, non aveva esitato a reprimere sul nascere qualsiasi iniziativa della donna verso scelte di tipo personale (ad esempio in tema di abbigliamento) e relazionali (per esempio nell'uso di Whatsapp) in linea con le sue libere aspirazioni e non certo da ritenersi incoerenti con uno status matrimoniale correttamente e modernamente inteso. Il "subire in silenzio" della donna per un certo tempo costituisce un dato tipico e ricorrente in simili situazioni, in cui la vittima, soggiogata dal maltrattante anche in quanto partecipe del medesimo ambito culturale, cerca di preservare un simulacro di unità familiare rendendosi, suo malgrado, disponibile a sopportare ogni sorta di vessazioni in ambito endo-familiare fino a "un punto di rottura", cioè un episodio che per le sue conseguenze lesive non può più essere sottaciuto all'esterno e porta la vittima ad uscire allo scoperto e ad azionare l'apparato di protezione individuale. La sentenza gravata va quindi confermata anche in punto di disposizioni risarcitorie, dovendosi ritenere infondata (anche ove argomentata) qualsivoglia doglianza assertiva della mancata dimostrazione probatoria dell'effettività del danno: la sofferenza morale, profonda e protratta, che consimili situazioni sempre cagionano alla vittima costituisce un dato accomunante ed una conseguenza inevitabile di tutte le vicende di maltrattamenti familiari, in guisa tale da non richiedere né particolari refertazioni sanitarie né prove ulteriori rispetto a quelle che già hanno ampiamente dimostrato la certa esistenza degli episodi lamentati.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, Sez. Min., sentenza n. 05/2024 - Ud. 05/07/2024 - deposito 22/11/2024

È corretto riservare un'adeguata valorizzazione al percorso di progressiva crescita personale dell'imputato minore rispetto all'iniziale condizione di immaturità personale e psichica, avendo questo

acquisito maggiori capacità di riesaminare in modo critico il proprio vissuto personale, così da prendere le distanze dal discontrollo emozionale che gli era stato inizialmente diagnosticato.

A parere della Corte, sebbene le modalità e il contesto dell'episodio di violenza sessuale posto in essere non permettano di rintracciare profili giustificativi di sorta, né di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, va comunque concessa un'adeguata prospettiva al percorso personale di recupero del giovane imputato, contenendo la pena al di sotto della "base individuata in sentenza".

Nella fattispecie, la Corte di Appello, rispetto ad un episodio di violenza sessuale tra minori, pur riconoscendo sussistenti le aggravanti di cui agli artt. 609-*tern.* 5 e 61 n. 5 cod. pen. contestate dal primo giudice e confermando il regime di equivalenza delle stesse con le attenuanti di cui agli artt. 98 e 62-*bis* cod. pen., ha ritenuto di dover individuare la pena base più prossima al minimo edittale in anni cinque di reclusione, anziché in quella di anni 6 e mesi 9 individuata dal Tribunale. Ciò sulla scorta del percorso personale di recupero dell'imputato certificato anche dalla relazione redatta dalla comunità.

Corte d'Appello, sentenza n. 858/2023 - Ud. 16/10/2024 - deposito 20/11/2024

Il narrato della persona offesa, costituitasi parte civile, il quale appaia connotato da molteplici lacune e discordanze e in contrasto con le ulteriori risultanze dibattimentali non può considerarsi attendibile e pertanto determina l'assoluzione dell'imputato per il delitto di violenza sessuale. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di assoluzione dell'imputato da un addebito di violenza sessuale ritenendo non provata la sua responsabilità del primo al di là di ogni ragionevole dubbio sul presupposto della non attendibilità del narrato della persona offesa in contrasto con le plurime risultanze processuali. In particolare, la vittima aveva dichiarato di aver subito una penetrazione vaginale completa da parte dell'imputato con il quale si era allontanata dopo aver trascorso la serata assieme ad altri amici per recarsi a casa del primo e che l'uomo avrebbe usato violenza per costringerla a subire il rapporto non voluto bloccandole i polsi. Dopodiché egli l'aveva riaccompagnata nei pressi della propria vettura, scaraventandola dall'auto e riconsegnandole il cellulare precedentemente requisito. Tuttavia, tale versione era stata smentita dalle risultanze processuali che davano atto del fatto che la vittima aveva chiamato l'amica con cui aveva trascorso la serata per farsi ridare la borsa a tarda notte quando la presunta violenza sessuale c'era già stata senza raccontare nulla ed inoltre la persona offesa fece passare diverse ore prima di rivolgersi a qualcuno che potesse assisterla dichiarando invece di aver chiamato i soccorsi quasi subito. Infine, ella una volta in ospedale aveva negato il consenso a determinate indagini anche quando si era trovata al cospetto di un medico, indagini che avrebbero dimostrato certamente l'abuso perpetrato ai suoi danni e che la donna riferì in termini differenti quando si era trovata in ospedale e nel momento di sporgere querela, dichiarando in prima battuta un tentativo di penetrazione rimasto incompiuto e una penetrazione completa nel momento di sporgere querela. Alla luce di tali elementi non poteva ritenersi provato l'abuso sessuale commesso nei suoi confronti.

Corte d'Appello, sentenza n. 659/2024 - Ud. 20/09/2024 - deposito 20/11/2024

Le dichiarazioni della persona offesa attendibili, prive di contraddizioni e di astio o di rancore nei confronti dell'imputato costituiscono prova della penale responsabilità di quest'ultimo per il delitto di violenza sessuale. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di condanna dell'imputato per il delitto di violenza sessuale per aver costretto la vittima a subire atti sessuali, toccandole ripetutamente il seno dopo averla spinta sul letto, tirandole i capelli, alzandole la maglietta e slacciandole il reggiseno, cagionandole lesioni personali. In particolare i Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva riferito che mentre si trovava da sola in casa di una sua amica assieme all'imputato, al momento in cui ella

aveva manifestato la volontà di tornare a casa, il primo in maniera aggressiva l'aveva spinta in una stanza chiudendo a chiave la porta, l'aveva gettata sul letto e dopo essere salito sopra di lei con il suo corpo le aveva sollevato la maglietta e toccato il seno, nonostante il suo evidente rifiuto. Il narrato della persona offesa era stato confermato dalle dichiarazioni dell'amica della vittima che dopo aver ricevuto la chiamata di quest'ultima si era recata presso la sua abitazione ed era riuscita ad aprire la porta di ingresso con calci e spinte trovando l'imputato in camera sopra la vittima con il senso scoperto e che stava piangendo; nonché dalla ricostruzione lineare dell'episodio fornita dalla persona offesa sia in occasione della proposizione della querela che quando era stata escussa a s.i.t.. Infine, a parere del Collegio, la remissione di querela da parte della persona offesa dimostrava l'assoluta mancanza di astio e di volontà di lucrare sull'episodio.

Corte d'Appello, sentenza n. 554/2024 - Ud. 21/06/2024 - deposito 20/11/2024

A fronte delle accertate e gravi omissioni relative alle norme per la sicurezza sul lavoro, la probabilità del verificarsi di un evento infortunistico non può ritenersi non conoscibile e non prevedibile dal soggetto al quale siffatte cautele dovevano essere in concreto imputate.

A parere della Corte, l'assenza del nesso causale fra le omissioni di cui al d.lgs. 81/2008 e l'evento morte occorso a ragione di un comportamento imprudente della stessa vittima e del suo collega di lavoro, significherebbe non confrontarsi adeguatamente con la prioritaria considerazione delle precarie condizioni in cui gli addetti di cantiere si erano trovati ad operare. Agli operatori non era stata data in concreto alcuna possibilità di alternative più sicure rispetto a quelle praticate nella circostanza, non essendo stati forniti *ab origine* i mezzi per segnalare e delimitare adeguatamente l'area di cantiere, né tantomeno era stato fornito loro un numero necessario di uomini per regolamentare in sicurezza il transito veicolare lungo la via pubblica, essendo costretti ad interromperlo ogniqualvolta le lavorazioni in corso dovevano interessare l'intera carreggiata stradale.

Pertanto, le gravi omissioni accertate, avendo impedito la programmazione e l'organizzazione in sicurezza dell'intervento, non potevano qualificare i fatti in termini di accadimento eccezionale totalmente impreveduto e imprevedibile agli occhi del datore di lavoro.

Nella fattispecie, il Collegio, nel procedimento penale per l'addebito qualificato dagli artt. 40 c. 2, 113, 589 c. 1 e 2 cod. pen., oltre alle plurime violazioni delle norme contenute nel d.lgs. 81/2008, relative alla sicurezza sul lavoro nell'area di cantiere, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, totalmente assolutoria, condannando il datore di lavoro, nella persona del l.r., in solido con l'imputato non appellante avente la qualifica di capocantiere e con il responsabile civile, rideterminando di conseguenza anche le provvisori in favore delle parti civili.

Corte d'Appello, sentenza n. 535/2024 - Ud. 14/06/2024 - deposito 11/11/2024

Deve essere concessa la sospensione condizionale della pena alle appellanti, in quanto il dato oggettivo cui ancorare la valutazione in esame è rappresentato esclusivamente dallo stato di incensuratezza di entrambe le imputate e come tale compatibile, in difetto di adeguata prova di circostanze di contrario segno, con la concessione del predetto beneficio.

Nel caso di specie, la Corte di Appello, confermando quanto statuito dal Giudice di primo grado, riteneva attendibile, lineare e dettagliato, il narrato della persona offesa circa l'aggressione subita da parte delle due imputate. Dichiarazioni che trovavano riscontro documentale e dichiarativo, rispettivamente nel referto sanitario e nella deposizione degli operanti di polizia giudiziaria.

Tuttavia, il Collegio, stante la sussistenza dello stato di incensuratezza delle imputate, riformava parzialmente la sentenza appellata nei termini sopra descritti.

Corte d'Appello, sentenza n. 629/2024 - Ud. 12/07/2024 - deposito 05/11/2024

L'autrice di un reportage televisivo avente ad oggetto l'attività di spaccio di droga a Perugia, nel quale venga ripresa la persona offesa nell'atto di effettuare uno scambio asseritamente di sostanza stupefacente, risponde del delitto di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3 c.p.. La descritta immagine, evidenziata con un circoletto rosso intorno alla mano, ed il commento sonoro della giornalista alla stessa, infatti, valgono ad attribuire alla p.o. - riconosciuta da alcune persone che avevano visto la trasmissione - la realizzazione di un fatto reato e la qualità di spacciatore ed integrano una condotta lesiva della reputazione del soggetto. Pur riconoscendosi l'interesse pubblico del reportage, il filmato - dal quale non si evince la inequivoca consegna di stupefacente - non giustificava l'illazione avvalorata dal commento sonoro circa il fatto che l'odierna p.o., in quel momento, stesse realizzando una illecita cessione di droga. Neppure può farsi ricorso alla verità putativa, in quanto la giornalista non ha assolto all'onere di verifica dell'informazione divulgata essendosi basata su voci raccolte i giorni precedenti la registrazione e sulla constatata frequentazione da parte della p.o. dei luoghi attenzionati per trarne la conclusione che egli fosse uno spacciatore abituale. Inoltre, il mancato oscuramento del volto ha trasmodato il limite della continenza inteso anche come modalità di comunicazione in relazione alla combinazione tra immagine e commento sonoro. In merito all'elemento soggettivo, si riconosce rilevanza anche al dolo eventuale in relazione al delitto di diffamazione, quale accettazione del rischio che la condotta realizzata leda il bene giuridico tutelato; accettazione del rischio che nel caso di specie si individua nella mancata verifica circa l'adozione delle necessarie misure volte ad evitare che il soggetto indicato quale spacciatore potesse essere identificato dagli spettatori. (La Corte di Appello rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato e quindi il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., escludendo l'evidenza di cause di assoluzione.)

Corte d'Appello, sentenza n. 730/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 17/10/2024

Il nutrito catalogo di condotte criminose di cui l'imputato si è reso responsabile in passato, di fatto senza soluzione di continuità se non per essersi trovato *in vinculis*, porta ad attribuire un connotato di elevata pericolosità al suo gratuito ricorso alla violenza in ordine al delitto di lesioni personali - in danno di una persona resasi disponibile a dargli un passaggio e che si era permessa una constatazione obiettiva su quanto lo stesso potesse aver bevuto - tale da impedire il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 - *bis* c.p.

Difatti, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, come statuito dalla Suprema Corte "il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso".

Nel caso di specie, il nutrito catalogo di condotte criminose in capo all'imputato - numerose condanne per aver violato le prescrizioni a misure di prevenzione disposte a suo carico, le condanne in ordine ai reati contro il patrimonio, tra cui la ricettazione, nonché la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti - aggravato alla luce del "salto di qualità", rappresentato dalla commissione di un reato contro la persona, comporta la conferma, da parte della Corte di Appello, della sentenza di primo grado con conseguente condanna dell'imputato.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 691/2024 - Ud. 01/10/2024 - deposito 20/11/2024

Risponde del delitto di danneggiamento l'imputato, detenuto, che danneggi volontariamente gravemente il mobilio della propria cella e l'arredamento di vario genere del carcere in cui si trovi ristretto. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato il quale aveva danneggiato gravemente il mobilio presente nella sua camera di detenzione e altro arredamento di vario genere del carcere. In particolare il Collegio rigettava le censure della difesa secondo cui l'imputato non aveva la incapacità di intendere e di volere in ragione della sindrome bipolare di cui era affetto e del suo stato di tossicodipendenza ma al contrario, rilevava che non vi era la minima prova in atti del vizio di mente dell'imputato accertato mediante documentazione medica e che, stante le modalità della condotta, non poteva dubitarsi che essa fosse stata volontariamente tenuta, come peraltro ammesso dallo stesso imputato, pienamente capace di intendere e di volere. Inoltre i Giudici di Appello riggettavano l'istanza di applicazione della esimente di cui all'art. 131 bis c.p. sia per l'oggettiva gravità del fatto di danneggiamento perpetrato prolungatamente dall'imputato all'interno del carcere, sia per la personalità dello stesso incline a condotte violente.

Corte d'Appello, sentenza n. 668/2024 - Ud. 24/09/2024 - deposito 20/11/2024

Risponde del delitto di ricettazione l'imputata che detenga presso la propria abitazione un telefono cellulare rubato inserendovi al suo interno la propria scheda telefonica e che non fornisca una versione alterativa dei fatti in ordine alla ricettazione dell'apparecchio telefonico in oggetto. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale, accogliendo i motivi di appello proposti dal Procuratore generale e condannava l'imputata per il delitto di ricettazione per aver quest'ultima acquisito un telefono cellulare provento di furto e avervi inserito la propria scheda sim al suo interno. Nella specie, i militari avevano accertato a seguito della denuncia di furto del telefono cellulare da parte della vittima e grazie al codice IMEI fornito da quest'ultima che all'interno dell'apparecchio telefonico rubato era stata inserita la scheda telefonica intestata all'imputata. Inoltre, a seguito delle perquisizioni effettuate presso l'abitazione dell'imputata, erano stati sequestrati diversi apparecchi telefonici, tra i quali anche quello della vittima. Pertanto, gli operanti erano risaliti all'imputata perché nel telefono rubato alla vittima dopo il furto era stata inserita la scheda telefonica intestata alla stessa, a nulla rilevando che al momento della perquisizione domiciliare la scheda non fosse più presente all'interno del telefono oggetto di furto ma fosse comunque nella disponibilità della stessa. Nessun dubbio, dunque, sussisteva quanto alla responsabilità dell'imputata per il delitto in esame, considerato altresì che ella non aveva offerta una versione alternativa dei fatti in ordine alla ricettazione dell'apparecchio telefonico in oggetto.

Corte d'Appello, sentenza n. 650/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 04/11/2024

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. Nella fattispecie, la Corte di Appello accoglieva le censure mosse dal Procuratore Generale secondo cui la circostanza dell'utilizzo del dispositivo da parte della coniuge convivente non potesse essere valutata ai fini della esclusione della prova della penale responsabilità dell'imputato. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che l'imputato non solo non forniva alcuna giustificazione della provenienza del bene, ma

era lui stesso a consegnarlo spontaneamente agli agenti, dimostrando di essere a conoscenza della presenza della res incriminata presso la abitazione. Da ultimo, veniva altresì sottolineato come dal giorno successivo alla denuncia di furto il dispositivo risultava in uso con una scheda SIM intestata all'imputato, imponendo, per l'effetto la riforma della pronuncia di primo grado, con condanna del predetto.

Corte d'Appello, sentenza n. 648/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 04/11/2024

Deve essere confermata l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto quando, pur essendo chiara l'esistenza di indubitabili elementi indiziari nei confronti dello stesso, non si ha la certezza che l'imputato sia l'autore del delitto di furto.

Nel caso di specie la Corte di Appello procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria, ex art. 603 c.p.p., con escussione della persona offesa. Tuttavia, a parere dei Giudici di Appello non vi era certezza in merito alla commissione del furto - nella specie del sellino della bicicletta di proprietà della persona offesa - ad opera dell'imputato visto aggirarsi dalla stessa tra le biciclette, in quanto il delitto in esame poteva essere ipoteticamente avvenuto anche in un contesto temporale diverso da quello riferito dalla vittima. Inoltre, la persona offesa non aveva avuto modo di apprezzare che l'imputato avesse con se il sellino rubato al fine di occultarlo. Sellino che, tra l'altro, non risulta esser mai stato rinvenuto.

Corte d'Appello, sentenza n. 781/2024 - Ud. 26/09/2024 - deposito 21/10/2024

In ordine al delitto di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori devono essere assolti gli imputati dai reati loro ascritti, perché i fatti non sussistono, quando non vi sono elementi sufficienti per ritenere che i versamenti effettuati sui libretti postali intestati agli stessi trovarono le relative provviste nei beni e nei valori trafugati in occasione dei furti da loro precedentemente commessi.

Nel caso di specie, difatti, i Giudici di Appello rilevano che gran parte delle entrate, riscontrabili nei libretti postali riferibili agli appellanti, si registrò prima ancora della data di commissione del primo furto tra quelli ascritti agli imputati ed oggetto della precedente sentenza di patteggiamento.

Inoltre, la documentata ricezione, da parte di un imputato, di una somma a lui corrisposta a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, in epoca anteriore ma non lontana rispetto ai fatti di cui trattasi, rende verosimile che lo stesso godesse di tali disponibilità economiche derivanti da quelle entrate.

REATI STRADALI

Corte d'Appello, sentenza n. 561/2024 - Ud. 21/06/2024 - deposito 12/11/2024

In ordine al delitto di omicidio colposo verificatosi a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve ritenersi dimostrato il nesso eziologico tra la condotta dell'imputata e l'infausto esito finale quando l'investimento stradale costituisce antecedente causale sufficiente e necessario alla determinazione dell'*exitus* finale.

Nel caso in esame, i Giudici di Appello, confermando quanto statuito nella sentenza appellata, ritenevano le plurime infezioni di origine presumibilmente nosocomiale - sofferte dalla vittima in pendenza del protratto periodo di degenza a seguito del sinistro stradale, come descritte nella Relazione del CT - nonché le riportate fratture costali da agitazione psicomotoria - quale fattore aggravante della funzionalità respiratoria nell'ambito di un quadro clinico complesso - non idonee a qualificarsi come fattori autonomi e indipendenti tali da interrompere la catena eziologica attivata dalla condotta dell'imputata e tali da ingenerare, al contempo, un concreto "dubbio" circa la colpevolezza della stessa.

MISURE DI PREVENZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 607/2024 - Ud. 05/07/2024 - deposito 26/11/2024

I presupposti di legittimità della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 159/2011 sono costituiti dal divieto di rientro nel Comune da cui si viene allontanati e dall'intimazione a rientrare in quello di residenza, con conseguente illegittimità del provvedimento al verificarsi del difetto anche soltanto di una di tali prescrizioni. Nel caso di specie, la Corte ha assolto l'imputato dalla contestazione di cui all'art. 76, comma 3 D. Lgs. n. 159/2011 in quanto il provvedimento riportava un Comune di residenza - peraltro ad un indirizzo inesistente - presso il quale l'imputato era risultato in realtà non residente, poiché senza fissa dimora, con la conseguenza che la prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza ivi indicato era da considerarsi in realtà soltanto apparente e priva di concreti effetti pratici.

MISURE DI SICUREZZA

Corte d'Appello, ordinanza n. 252/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 11/11/2024

La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo.

L'interessato chiedeva alla Corte di Appello l'adozione di un provvedimento in merito alla destinazione di alcune armi sottoposte a confisca dopo che i giudici di appello, riformando la condanna a lui inflitta in primo grado per il reato di illegale detenzione di armi cui agli artt. 2 e 7 della L. 895/1967, lo avevano assolto da tale reato in relazione alla detenzione di due delle tre armi confiscate e avevano dichiarato l'intervenuta prescrizione, previa riqualificazione del reato nella fattispecie contravvenzionale ex art. 697 c.p., per la detenzione abusiva dell'ulteriore arma residua.

La Corte di Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, attesa l'esclusione della confisca in caso di assoluzione nel merito e l'assenza di statuizioni sul punto da parte dei giudici di secondo grado, revocava la confisca e ordinava la restituzione all'avente diritto delle armi per le quali era intervenuta assoluzione e disponeva la conferma della confisca disposta in primo grado, con distruzione dell'arma, per la condotta detentiva oggetto di riqualificazione per la quale era intervenuta la prescrizione del reato.

Corte d'Appello, sentenza n. 655/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 04/11/2024

In tema di confisca "per equivalente" risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art 578-*bis* c.p.p. relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. Nella fattispecie, la Corte di Appello rilevava l'ormai inutile decorso della prescrizione per alcune delle condotte contestate nel capo di imputazione e, per l'effetto, alla luce del principio suesposto, disponeva il mantenimento della confisca disposta per equivalente solo in relazione alla somma contestata, siccome risultante dalle residue condotte. In particolare, i Giudici di Appello evidenziavano la natura di diritto sostanziale dell'istituto in relazione al quale, pertanto, deve trovare applicazione il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo.

ALTRI REATI

Corte d'Appello, sentenza n. 815/2024 - Ud. 08/11/2024 - deposito 25/11/2024

Integra il delitto di molestia la condotta dell'imputato che invii messaggi sul social network facebook dal contenuto petulante nonché dal tenore volgare alla ricevente tali da generare in lei un turbamento. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato il quale dopo aver inviato una richiesta di amicizia alla vittima, la quale l'aveva accettata, l'aveva poi contattata tramite chat manifestando l'intenzione di conoscerla e inviandole fotografie che lo ritraevano tenendo in mano il pene in erezione, alle quali la persona offesa aveva reagito appellandolo come maleducato e maniaco e sporgendo in seguito denuncia. I Giudici di Appello ritenevano l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 660 c.p. sulla base della identificazione dello stesso operata dai militari i quali mediante gli accertamenti effettuati tramite banca dati SDI non notarono alcuna discrasia tra il volto del protagonista della foto sconcia e quello della persona identificata e successivamente assunta a verbale. Inoltre il Collegio rilevava la sussistenza del reato sul piano oggettivo per effetto dell'assimilazione, quanto all'invio dei messaggi telematici, tra la chat di facebook e quella di whatsapp che avviene in modalità sincrona non avendo un messaggio via facebook, all'interno di una chat privata, alcuna sostanziale differenza rispetto all'invio di frasi, foto e video tramite whatsapp; nonché sul piano soggettivo considerato che l'imputato aveva persistito nella sua azione intrusiva della altrui sfera di libertà nonostante l'inequivoca contrarietà espressa dalla vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 772/2024 - Ud. 25/10/2024 - deposito 04/11/2024

Ai fini della applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p. in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale e interesse del singolo alla vita familiare. Nel caso di specie, la Corte di Appello in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione ha riformato la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva ordinato l'espulsione dell'imputato straniero soltanto in ragione della entità della pena irrogata senza operare una valutazione in ordine alle sue condizioni familiari e sociali, documentate dall'appellante. Quest'ultimo invero risultava gravato da un'unica condanna per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, risiedeva da molti anni in Italia e aveva lavorato nel territorio ininterrottamente da molti anni, aveva inoltre sposato una cittadina italiana da alcuni anni. Oltre a ciò, dal punto di vista della pericolosità che si dovrebbe desumere dal fatto-reato, risultavano positive le relazioni riguardanti il condannato da parte della struttura ove egli stava espiando la pena inflittagli nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale. Per tali ragioni la Corte di Appello revocava l'ordine di espulsione del condannato dal territorio italiano, risultando comprovata la sua situazione personale/familiare.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

REATI CONTRO LA PERSONA

Tribunale di Perugia, Ufficio Gup, sentenza n. 588/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 29/10/2024

Va pronunciata sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nei confronti dell'imputato che, in qualità di parlamentare, abbia pronunciato frasi aventi un nesso funzionale con le funzioni di parlamentare dallo stesso esercitate all'epoca dei fatti in ragione della insindacabilità delle stesse sancita dall'art. 68 Cost. Nella fattispecie, il GUP assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 595 co. 3 c.p. e all'art. 13 della L. n. 47/1948 per aver offeso la reputazione di un magistrato affermando, nell'ambito di un'intervista rilasciata ad una nota testata giornalistica che lo vedeva indagato, "la mancanza di giudizio di un magistrato" e definendo l'indagine "irresponsabile e criminale" in quanto dalla documentazione pervenuta emergeva che le opinioni espresse dallo stesso costituivano proiezione esterna di alcune affermazioni contenute in precedenti interventi e atti parlamentari e che, tali esternazioni, rappresentavano una critica sostanzialmente politica sul malfunzionamento della giustizia italiana, tema al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica.

Impugnazione della Procura Generale proc. 17/2024

Avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 29 ottobre 2024 nei confronti dell'imputato, all'epoca dei fatti deputato, per i reati di cui agli artt. 595, comma 3, c.p., art. 13 legge n. 47 del 1948 ai danni di un pubblico ministero;

Motivi di impugnazione: la pronuncia viene impugnata in quanto si sostiene che sia stata emessa soltanto sul mero presupposto dell'esistenza della deliberazione della Camera dei deputati che ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ad una testata giornalistica, all'epoca dei fatti deputato, di natura diffamatoria nei confronti di un magistrato senza verificare se la delibera parlamentare fosse corretta in relazione ai principi della giurisprudenza costituzionale sull'art. 68 Cost., incorrendo così in una violazione di legge sostanziale. Trattandosi infatti di dichiarazioni *extra moenia*, il Gup avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* rese dal parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68 Cost.. Per la configurabilità di tale nesso funzionale è necessario il concorso di due requisiti: a) il legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e quelle esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni. Nel caso in esame, le dichiarazioni erano state rese in epoca antecedente all'interrogazione parlamentare e le stesse avevano un contenuto altamente diffamatorio per aver attribuito ad un P.m. una volontà criminale affermando un fatto oggettivamente falso. Inoltre, come affermato dalla Corte cost., l'insindacabilità tutela le dichiarazioni finalizzate al promovimento del dibattito pubblico e volte alla tutela dell'interesse generale, requisiti che nel caso in oggetto non sussistono in quanto tali dichiarazioni riguardavano un procedimento in cui il parlamentare era esso stesso indagato e non erano perciò funzionali alla attività di parlamentare, ma neppure espressione dell'interesse generale. La Procura Generale appellante

chiede alla Corte di Appello adita di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e di emettere poi del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1796/2024, Ud. 14/11/2024 - deposito 19/11/2024

La domanda incidentale dell'inesigibilità di contributi collaborativi utili alla giustizia *ex artt. 4-bis e 58-ter* ord. pen. in ordine al titolo di esecuzione si lega alla richiesta di un beneficio penitenziario per il quale operi la preclusione derivante dal titolo di reato e deve essere quindi accertata nell'ambito del procedimento di merito dal Tribunale di Sorveglianza con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58-ter co. 1 ord. pen. che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4-bis della stessa legge. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza accertava l'inesigibilità della condotta collaborativa da parte dell'istante che aveva fornito un contributo significativo in ordine ai ruoli assunti da altri soggetti, facenti parte di una associazione criminosa, all'interno del sodalizio senza che residuassero zone d'ombra. Tuttavia, i Giudici della Sorveglianza rigettavano l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato rilevando, sulla base delle relazioni pervenute, l'assenza di un percorso di revisione critica avviato dallo stesso il quale, al di là della buona condotta carceraria, si era rifugiato in una posizione di assoluta estraneità ai fatti, in contrasto con le risultanze della condanna.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1795/2024, Ud. 14/11/2024 - deposito 19/11/2024

Può essere ottenuta la valutazione sull'accertamento della avvenuta collaborazione con la giustizia avanzata dal condannato quand'anche le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti accertino che il contributo fornito non sia decisivo ai fini dell'accertamento dei fatti. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia proposta dall'istante riconoscendo l'utilità del contributo dato dall'interessato che aveva fornito dichiarazioni accusatorie importanti, in buona parte riscontrate, nei confronti di diversi esponenti del sodalizio ndranghetistico di cui lo stesso faceva parte; dichiarazioni che segnalavano una presa di distanza effettiva dalla cosca, nonostante però dai titoli nella condanna di primo e secondo grado emergeva che le dichiarazioni fornite non fossero decisive, minimizzando il ruolo da questo avuto nei fatti commessi. Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 58 ord. pen. che non richiede una "collaborazione totale", sebbene le sentenze di condanna emesse attestavano come per alcuni versi l'interessato non aveva tenuto un contegno pienamente utile ai fini delle indagini, tuttavia non era posto in dubbio il proprio comportamento collaborativo sulla base delle notizie pervenute dalla DDA e di quanto emerso nelle sentenze di condanna in base alle quali cui sotto alcuni profili le dichiarazioni dell'istante erano state decisive per far emergere il reato associativo.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1793/2024, Ud. 14/11/2024 - deposito 19/11/2024

Non può essere dichiarata l'estinzione della pena definitiva inflitta al condannato quando nel corso della misura egli abbia violato le prescrizioni impostegli dimostrando con ciò una mancata comprensione del senso della misura inflitta. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza rigettava l'opposizione proposta dal condannato avverso il provvedimento del Tribunale stesso che aveva dichiarato non estinta la pena detentiva a lui inflitta considerato che costui aveva reiterato gravi condotte illecite qualificate ai sensi degli artt. 640 e 648 c.p. violando così le prescrizioni a lui imposte e perdurando in un atteggiamento incline alla violazione delle regole condivise. I Giudici della

Sorveglianza, rigettando le censure dell'istante secondo non era stata ancora emessa sentenza di condanna nei suoi confronti tanto meno in via definitiva per i reati di truffa e ricettazione commessi, rilevava che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reati, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Pertanto, rigettava l'opposizione proposta.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1709/2024, Ud. 24/10/2024 - deposito 07/11/2024

Deve essere disposta nei confronti dell'istante la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per il periodo di pena da espiare, imponendo il rispetto di particolari prescrizioni tra cui l'obbligo di collaborare alla gestione dell'esercizio commerciale di cui è titolare la compagna, quando è possibile riscontrare e valorizzare l'assenza di rilievi recenti, la presenza di affetti e la possibilità del richiedente di essere impegnato nell'attività commerciale della compagna, nel contempo svolgendo, anche la propria attività lavorativa.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza valutato in maniera positiva il contesto fattuale come sopra descritto, riscontrata l'assenza di profili di pericolosità sociale ostativi al beneficio, concedeva all'istante - condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 - la misura alternativa di cui trattasi. Tuttavia, dichiarava l'inammissibilità della detenzione domiciliare per pena superiore a due anni così come stabilito dall'art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1619/2024, Ud. 24/10/2024 - deposito 29/10/2024

Può essere accolta la richiesta di accertamento incidentale della collaborazione con la giustizia nelle forme della c.d. collaborazione impossibile o irrilevante nei casi in cui i reati ascritti al condannato siano stati interamente ricostruiti nei loro aspetti sia spaziali che temporale e pertanto non sussistano zone d'ombra su cui il condannato potrebbe utilmente fornire il suo contributo dichiarativo e chiarificatore. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia nelle forme della c.d. collaborazione impossibile o irrilevante. In particolare, il Collegio rilevava che il condannato, ristretto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. per aver commesso una serie di delitti, accertati con sentenze di condanna passate in giudicato, al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso di cui lo stesso faceva parte, non poteva fornire ulteriori contributi dichiarativi in ordine ai reati commessi. Inoltre, non emergevano lacune investigative nella ricostruzione dei fatti contestati o spazi inesplorati che erano in grado di offrire contributi dichiarativi utili alla ricostruzione di un organigramma del sodalizio criminioso diverso da quello contestato in sentenza, né vi era la possibilità di delineare specifici reati fine avuti di mira dal sodalizio criminioso che non erano stati contestati nei capi di imputazione ascritti ai sodali e all'imputato.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1594/2024, Ud. 30/11/2023 - deposito 24/10/2024

Il condannato può essere ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale quando sussistano elementi che consentano una prognosi positiva in ordine alla futura astensione di costui dalla commissione di reati. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva l'istanza del condannato di affidamento in prova al servizio sociale rilevando la risalenza nel tempo dei reati commessi, nella specie di associazione per delinquere e di bancarotta fraudolenta, la stabilità della situazione abitativa, essendosi resa la moglie disponibile ad accoglierlo nella propria abitazione e la disponibilità ad impegnarsi in attività di volontariato. Elementi questi che inducevano a ritenere che la

misura in oggetto fosse compatibile con le esigenze di prevenzione di eventuali rischi di recidiva nel reato e in grado di favorire il processo di rieducazione e reinserimento sociale del condannato.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1604/2024, Ud. 17/10/2024 - deposito 22/10/2024

L'assenza di infrazioni disciplinari di particolare gravità del condannato ristretto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. per un lungo periodo di tempo consente di accogliere il reclamo proposto dallo stesso avverso la mancata concessione della liberazione anticipata. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo del condannato proposto avverso il provvedimento di rigetto del magistrato di sorveglianza in merito alla richiesta di liberazione anticipata fondato su un giudizio negativo dell'autorità giudiziaria per la condotta non corretta tenuta dallo stesso in violazione delle regole del regime detentivo. In particolare i Giudici della Sorveglianza ritenevano che, seppur dalla documentazione in atti era emerso che ventidue semestri dei cinquanta oggetto di valutazione erano stati attinti da molteplici sanzioni disciplinari relativi a ingiurie nei confronti del personale di polizia penitenziaria, a reiterati passaggi di generi e oggetti con modalità non consentite e ad interlocuzioni con i compagni a loro volta non consentite, tuttavia il condannato per i restanti periodi detentivi aveva manifestato una partecipazione al trattamento non incorrendo in rilievi disciplinari. Inoltre, i periodi segnati dai rilievi disciplinari si caratterizzavano per fatti di non rilevante gravità. Pertanto, poteva essere concessa al condannato la riduzione di pena in accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata.

FOCUS: REATI CONTRO L'ONORE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro l’onore. In particolare, con riguardo alle affermazioni di natura diffamatoria del testimone in udienza, alle frasi denigratorie pubblicate su un social network, al riconoscimento della esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, alle frasi diffamatorie contenute in un post per commentare un articolo online, alla scriminante dell’esercizio della critica giudiziaria quando le espressioni utilizzate nel testo pubblicato non si limitino ad obiezioni di carattere giuridico, alle espressioni diffamatorie che esulano dall’esercizio del diritto di critica, all’integrazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nei casi di pubblicazione su un quotidiano online di un articolo dal contenuto denigratorio, alla diffusione di immagini da parte di una reporter televisiva idonee a danneggiare l’altrui reputazione.

Con riguardo **alle affermazioni di fatti dal contenuto diffamatorio del testimone in udienza** [si veda Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 637, Ud. 8 giugno 2022, Dep. 16 agosto 2022](#) in cui la Corte d’Appello ha affermato che risponde del delitto di cui all’art. 595 c.p. il testimone che nel corso della testimonianza affermi fatti dal contenuto diffamatorio della reputazione dell’avvocato di una delle parti le quali non si riferiscano ad accadimenti oggetto della causa ma riguardino altre circostanze estranee ad essa;

Quanto **alle frasi denigratorie pubblicate su un social network e lesive della reputazione altrui** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 851/2023 - Ud. 13/10/2023 - deposito 15/11/2023](#) in cui i Giudici di secondo grado hanno statuito che rispondono di delitto di diffamazione aggravata gli imputati che pubblicano in un post su facebook frasi denigratorie e dal contenuto volgare nei confronti della vittima offendendone la reputazione, benchè mediante l’utilizzo del nickname di quest’ultima.

In merito al **riconoscimento della esimente nei delitti contro l’onore** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 180/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 16/03/2024](#) in cui il Collegio ha affermato che ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicchè il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione a un sentimento di odio o rancore;

Con riguardo **alle frasi diffamatorie di un commento su un post per commentare un articolo online** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 216/2023 - Ud. 03/03/2023 - deposito 03/05/2024](#) in cui la Corte di Appello ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 595 c.p. per aver indirizzato, commentando un articolo online, frasi denigratorie e lesive dell’integrità morale della vittima utilizzando uno pseudonimo le quali seppur non riferite direttamente alla persona offesa potevano essere a lei ricondotte quando emergeva dalla complessiva conversazione la riferibilità delle stesse alla persona offesa;

In relazione alla **scriminante dell'esercizio della critica giudiziaria**, si veda [Tribunale di Perugia, sentenza n. 517/2024 - Ud. 28/02/2024 - deposito 08/04/2024](#), in cui il Tribunale ha ritenuto che non invocabile da parte dell'imputato la scriminante dell'esercizio di critica giudiziaria quando le espressioni utilizzate nel testo pubblicato non si limitino ad obiezioni di carattere giuridico avverso la decisione adottata dal magistrato, ma si estrinsechino in un attacco morale e professionale contro la persona in considerazione delle modalità espositive, dell'intero contenuto del testo pubblicato nonché del contesto comunicativo in cui si inserisce attesa la evidente carica offensiva del suddetto articolo;

Quanto alle **espressioni diffamatorie che esulano dall'esercizio del diritto di critica** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 286/2024 - Ud. 12/04/2024 - deposito 10/06/2024](#) secondo cui esulano dall'esercizio del diritto di critica tutte quelle espressioni che non si limitino a valutare negativamente l'operato della vittima, ma che investano la sua sfera personale esprimendo dileggio per la persona e per il ruolo da questa svolto e l'esercizio del diritto di critica deve sempre rimanere nell'ambito della continenza ed è travalicato ogniqualvolta vengano utilizzate espressioni umilianti ed offensive in quanto volte ad investire la sfera personale della persona offesa in termini di mancanza di equilibrio ed imparzialità;

In merito all'**integrazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nei casi di pubblicazione su un quotidiano online di un articolo dal contenuto denigratorio** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 131/2024 - Ud. 19/02/2024 - deposito 20/07/2024](#) secondo cui risponde del delitto di diffamazione l'imputato che pubblichi mediante un nickname su un quotidiano online un articolo dal contenuto gratuitamente denigratorio nei confronti di un magistrato in merito ad indagini da questo svolte al fine di diffondere notizie ad effetto e travalicando così i requisiti della continenza e della pertinenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica;

Con riferimento alla **diffusione di immagini da parte di una reporter televisiva idonee a danneggiare l'altrui reputazione** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 629/2024 - Ud. 12/07/2024 - deposito 05/11/2024 contenuta in questo notiziario, in cui i Giudici di Appello hanno condannato per il delitto di diffamazione l'imputata, autrice di un reportage televisivo avente ad oggetto l'attività di spaccio di droga a Perugia, per aver ripreso la persona offesa nell'atto di effettuare uno scambio asseritamente di sostanza stupefacente.